



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

INDIRIZZO TURISMO "MARCO POLO"

Via Ugo La Malfa, 113 – 90146 P A L E R M O

c.f. 80012780823 – c.m. PATN01000Q

Tel. 091/6886878

patn01000q@istruzione.it-patn01000q@pec.istruzione.it

sito internet: itetmarcopolo.edu.it



Data e protocollo vedi segnatura

I.T.E.T. "Marco Polo" - Palermo
Prot. 0003211 del 05/03/2026
VII (Uscita)

Al personale ATA

Al DSGA

Ai Collaboratori dei D.S.

Albo on line

Sito web

Oggetto: Direttiva in merito alla fruizione delle pause e ai doveri del personale ATA durante l'orario di servizio

Richiamando la Direttiva di questo Ufficio, emanata con prot. n. 13697 del 21/10/2025, si ricorda al personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, che allontanamenti dal proprio settore o dalla postazione di lavoro, se non per giustificati motivi, non sono consentiti se non durante la pausa prevista dal contratto di lavoro vigente. Assenze e allontanamenti non autorizzati e ingiustificati, rappresentano violazioni degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti con conseguente responsabilità disciplinare sanzionata a seguito di contestazione di addebito.

In merito si forniscono chiarimenti sulla base della disciplina contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in combinato disposto con le altre norme vigenti.

La normativa di riferimento.

Si chiariscono anzitutto le mansioni dei collaboratori scolastici, riportando i contenuti della tabella A allegata al nuovo CCNL Scuola: *"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo: **accoglienza e sorveglianza** nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico; **pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; vigilanza sugli alunni**, compresa l'ordinaria vigilanza e l'**assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche** e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'**uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici**; - **collaborazione** con i docenti. Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta **ausilio materiale** non specialistico agli **alunni con disabilità** nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei **servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.**"*

Si evidenzia dunque l'importante apporto in termini di vigilanza di alunni e locali che richiede una presenza costante nel proprio settore di competenza, giustificandone l'allontanamento solo in presenza di valide ragioni.

Sempre il CCNL Scuola 2006-2009 all'art. 51, ancora vigente, detta la disciplina delle pause lavorative in maniera inequivocabile sia per il personale collaboratore scolastico che assistente amministrativo: ***“L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”***.

Solo ai fini del rispetto delle disposizioni del Dlgs 81/2008, gli assistenti amministrativi dovranno eseguire almeno una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro al videoterminale svolgendo altre mansioni amministrative senza l'uso dei videotermini dedicandosi a mansioni che non richiedano un intenso impegno visivo. Inoltre è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.

Premesso questo, in presenza di palese e ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro attribuito o dalla propria postazione, in particolar modo nei casi di reiterazione abituale del fatto, si manifesta una violazione dei doveri d'ufficio espressi nel CCNL 2019-2021 e nel D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” come novellato dal D.P.R. 82/2023.

In particolare l'art. 23 del CCNL Istruzione 2019-2021 prevede che il dipendente *“deve rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con il DSGA”*.

Alla violazione conseguono responsabilità disciplinari ma anche amministrative del dipendente che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, deve necessariamente richiamare procedendo alla contestazione formale dell'addebito con l'istruttoria di un procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni previste.

Si ricorda, infine, che non è consentito ai collaboratori scolastici allontanarsi dal proprio posto di lavoro per soddisfare le numerose richieste di consegna agli alunni di materiale “dimenticato a casa” durante le ore di frequenza. I collaboratori scolastici non possono lasciare incustodito il loro settore per svolgere tali compiti in quanto non consentirebbero agli stessi di gestire contemporaneamente la vigilanza alle classi e ai locali della scuola, che è prioritaria per ragioni di sicurezza alla distribuzione di materiale.

Si ringrazia per la collaborazione il personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Amata

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse